

FORMAZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 179 TER DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Visto l'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che prevede l'istituzione presso ogni Tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice;

Rilevato che, a tenore della superiore disposizione normativa, *“Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma”*;

Rilevato, parimenti, che, ai sensi del comma V della precitata norma, *“I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private”*;

Rilevato, altresì, che, in virtù del comma 11 dell'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, *“Nessuno può essere iscritto in più di un elenco”*;

Rilevato, infine, che gli attuali elenchi dei delegati alle vendite dovranno essere sostituiti da un albo di nuova formazione in conformità ai requisiti di cui alla previsione di legge sopra richiamata;

Vista, in particolare, la riunione tenutasi in data odierna per la costituzione del Comitato di cui all'articolo 179 ter disp. att. c.p.c.;

Ritenuto, pertanto, necessario invitare i professionisti interessati a trasmettere le relative domande di iscrizione secondo le modalità infra indicate;

COMUNICA

L'avvenuta istituzione del nuovo elenco dei delegati alle vendite ex articolo 179 ter disp. att. c.p.c. come modificato dal D.lgs. 149/2022;

INVITA

I professionisti interessati a trasmettere, alla Segreteria di Presidenza del Tribunale di Termini Imerese, la propria domanda di iscrizione all'elenco suddetto, tramite invio della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, al seguente indirizzo pec: prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it

Termini Imerese, 21 marzo 2023